

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Ricorso per cassazione da parte dell'erede, oneri di allegazione**

*La facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti. Pertanto, chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, per il tramite delle produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.1.2015, n. 1395**

...omissis...

"1- Gxx citò Bxxx innanzi al Tribunale di Ancona chiedendo che, previo accertamento del diritto di proprietà sulla quota parte di spettanza della corte comune circondante la palazzina xxxxxxxsis, il convenuto fosse condannato consegnarle il bene, libero da persone e cose; in subordine chiese, previo riconoscimento del diritto reale d'uso previsto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18, la consegna del bene e la condanna xxxx al risarcimento dei danni, sostenendo che con l'atto di compravendita del 28 settembre 1974, avrebbe acquistato dal convenuto anche la quota parte del cortile in contestazione; in ulteriore subordine chiese il riconoscimento, quale area di parcheggio, del diritto di uso su una porzione del cortile.

2- Il xxxxxxxxxxxxxxxx si costituì chiedendo il rigetto delle domande e svolse domanda riconvenzionale affinché, qualora fosse stato riconosciuto il diritto reale d'uso, l'attrice fosse condannata al pagamento di un canone annuale o all'integrazione del prezzo di acquisto a suo tempo pattuito.

3- L'adito Tribunale, pronunciando sentenza n. 472/2006, respinse la domanda principale e, in accoglimento della subordinata, dichiarò la sussistenza del diritto d'uso in favore della xxxxxxxx condannandola, per l'utilizzo dell'area, al pagamento di Euro 2200,86 - rapportato al periodo 2 luglio 1995 - 23 novembre 2003 - nonché al versamento di ulteriore e proporzionale somma per ogni successiva annualità.

4- La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sentenza n. 21/2012, depositata il 14 gennaio 2012, accertata la proprietà in capo al B. dell'area cortilizia, riformò il capo di decisione che aveva previsto un canone annuale, ritenendo che il diritto d'uso sarebbe stato determinato non già ex lege bensì convenzionalmente nello stesso atto di compravendita così da far sorgere il solo diritto - che però non aveva formato oggetto di richiesta in sede di gravame - all'integrazione del corrispettivo di vendita.

5- Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso gli eredi del B., specificati in epigrafe, assumendo che lo stesso sarebbe deceduto nelle more del giudizio di secondo grado - il 18 aprile 2009 -, sulla base di due motivi; ha resistito la G. con controricorso, contenente ricorso incidentale, facendo valere due mezzi di annullamento, avverso il quale i ricorrenti hanno opposto controricorso.

Osserva in diritto:

1- Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, per il tramite delle produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio (vedi Cass. Sez. 2<sup>a</sup> n. 15352/2010).

2- Ne consegue che, allo stato delle acquisizioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; l'esame di quello incidentale, interessante un capo di decisione autonomo da quello censurato dal primo - e quindi in astratto non assorbito dalla proposta inammissibilità dell'impugnazione principale, essendo stato proposto entro il termine ed. lungo per ricorrere, va riservato all'esito

dell'adunanza collegiale cui la causa va rinviata per l'eventuale produzione delle prove della legittimazione dei ricorrenti principali - tenuto conto, nella subiecta materia, delle problematiche al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte, giusta ordinanza di rimessione n. 10371 del 3 maggio 2013 della sez. 6, sottosezione 2 - e per la specificazione se la procura generale di xxxxxx legittimi a stare in giudizio anche per Axxxx., che non ha sottoscritto la procura speciale a margine del ricorso.

p.q.m.

Il ricorso principale può esser definito in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c.; art. 375 c.p.c., n. 1; art. 376 c.p.c., per esser quivi dichiarato inammissibile, in caso di perdurante carenza di documentazione attinente alla qualità di eredi di xxxxxxxx xxxxx., in capo ai ricorrenti medesimi; l'esame del ricorso incidentale - anche al fine dell'integrazione della presente relazione - va riservato all'esito della richiamata adunanza; va infine demandata alla valutazione del sig. Presidente della sezione l'opportunità della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli portanti i nn. 5533 e 5532 del 2013 aventi ad oggetto analoghe questioni".

Rilevato:

che, da un lato, è stata prodotta documentazione attestante il decesso del B. e la qualità di eredi dei ricorrenti principali e, dall'altro, è stata pronunciata sentenza n. 12065/2014 delle Sezioni Unite (a seguito della ricordata ordinanza di rimessione) che, pur esaminando specificamente la questione della idoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio a documentare l'assunzione della qualità di erede - negando ad essa tale effetto in quanto dichiarazione pro se - ha però messo in rilievo la necessità di verificare anche l'eventuale atteggiamento oppositivo tenuto da controparte - nella specie: insussistente - alla idoneità dell'asserzione della qualitas heredis manifestata da controparte;

Considerato:

che la causa va rinviata a nuovo ruolo ed il ricorso rimesso all'esame del relatore al fine di aggiornare la relazione anche nel merito di entrambe le impugnazioni.

p.q.m.

La Corte

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta - 2, della Cassazione, il 13 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---